



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E LA COSTITUZIONE
DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2021

INDICE GENERALE

Art. 1 – Finalità e oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Funzioni.....	3
Art. 3 – Pubblicazioni di Matrimonio e richiesta costituzione Unione civile	3
Art. 4 – Adempimenti preliminari.....	3
Art. 5 – Matrimonio celebrato per delega	4
Art. 6 – Luoghi della celebrazione interni al Comune.....	4
Art. 7 – Luoghi della celebrazione esterni	4
Art. 8 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete	4
Art. 9 – Costo del servizio	5
Art. 10 – Disposizioni finali – casi non previsti dal regolamento.....	5
Art. 11 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Finalità e oggetto del regolamento

1. La celebrazione del Matrimonio civile e la costituzione dell'Unione civile sono attività istituzionali garantite.
2. Il presente regolamento disciplina la celebrazione dei Matrimoni civili e la costituzione delle Unioni civili all'interno del territorio comunale nel rispetto della normativa vigente, come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e i relativi luoghi di celebrazione, sia interni che esterni al Comune.

Art. 2 – Funzioni

1. Le celebrazioni dei Matrimoni civili e le costituzioni delle Unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile.
2. Per la celebrazione dei Matrimoni civili e la costituzione delle Unioni civili il Sindaco può delegare, con apposito atto, le funzioni di ufficiale dello stato civile ad uno o più consiglieri o assessori comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al segretario comunale, o anche a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, i quali dovranno sottoscrivere per accettazione.
3. Qualora i nubendi intendano fare celebrare il loro Matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, dovranno presentare con congruo anticipo apposita domanda indirizzata al Sindaco. Effettuate le necessarie verifiche, il Sindaco può disporre di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta.

Art. 3 – Pubblicazioni di Matrimonio e richiesta costituzione Unione civile

1. La celebrazione del Matrimonio è subordinata alla richiesta delle pubblicazioni dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza e deve essere effettuata nei Comuni di residenza degli sposi, come previsto dal Codice Civile e dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. La costituzione dell'Unione civile deve essere preceduta dal verbale di richiesta di costituzione da rendersi dinanzi all'ufficiale dello stato civile scelto dalle parti, indipendentemente dal Comune di residenza, come previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 4 – Adempimenti preliminari

1. L'ufficio comunale competente agli adempimenti relativi alle richieste di pubblicazioni di Matrimonio e richieste di Unioni civili, nonché alle attività relative alla celebrazione dei Matrimoni e costituzione di Unioni civili, è l'ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta scritta relativa alla celebrazione, con la modulistica predisposta dall'ufficio di Stato Civile, corredata dai documenti necessari, deve essere presentata da parte degli interessati con congruo anticipo. La precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo dell'istanza.

3. La data, l'ora e il luogo delle celebrazioni vengono concordate con l'ufficiale dello stato civile, tenendo conto delle esigenze degli sposi o delle parti dell'unione, compatibilmente con le celebrazioni già fissate e la disponibilità della sala prescelta.

Art. 5 – Matrimonio celebrato per delega

1. Nel caso di Matrimonio su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare con congruo anticipo preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta da stabilirsi in accordo con l'ufficio di Stato Civile. Dovrà inoltre pervenire apposita richiesta di celebrazione di Matrimonio da parte del Comune di residenza che ha ricevuto la richiesta delle pubblicazioni.

Il Matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 6 – Luoghi della celebrazione interni al Comune

1. I Matrimoni civili e le costituzioni di Unioni civili vengono celebrati pubblicamente, di norma in forma gratuita, nella Casa Comunale nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, sita al primo piano della Sede Municipale in Piazza Libertà, n. 1.

2. Possono essere celebrati pubblicamente, dietro pagamento di speciali tariffe, anche nei luoghi di seguito individuati, di proprietà e nella disponibilità dell'Ente, situati presso il Palazzo dei Congressi sito in Viale Romagnosi, n. 7:

- Sala Civica Anna Mainardi;
- Sala delle Cariatidi;
- Salone Moresco.

Art. 7 – Luoghi della celebrazione esterni

1. I Matrimoni civili e le costituzioni di Unioni civili possono essere celebrati anche in siti esterni alla Casa Comunale di consolidato e oggettivo pregio storico, culturale, artistico, ambientale e naturalistico, di proprietà privata, acquisiti nella disponibilità giuridica dell'Ente a seguito di specifica convenzione a carattere oneroso per chi ne farà richiesta.

2. Tali luoghi vengono concessi al Comune in via esclusiva e continuativa, seppure frazionata nel tempo e limitata al giorno della celebrazione e costituiscono veri e propri uffici di stato civile separati, da individuarsi con specifica deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

- a) i requisiti di legge, idoneità, agibilità, accessibilità e sicurezza dei luoghi di celebrazione;
- b) le modalità e tempi delle celebrazioni dei Matrimoni e costituzioni di Unioni civili;
- c) le tariffe per rimborsi spese all'Ente per le attività inerenti le celebrazioni e la conseguente incentivazione del personale nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro;

Art. 8 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Se i nubendi, i testimoni o anche uno solo di essi non conosca la lingua italiana, l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla nomina di un interprete per farsi assistere durante le pubblicazioni e la celebrazione del Matrimonio o Unione civile, con le modalità

impartite dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Al reperimento dovranno provvedere gli stessi sposi, così come alle eventuali spese.

2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile con alcuni giorni di anticipo prima della data di celebrazione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 9 – Costo del servizio

1. La celebrazione dei Matrimoni o la costituzione delle Unioni civili è gratuita qualora si svolga in orario d'ufficio presso la sala del Consiglio Comunale.

2. Le celebrazioni che si svolgeranno nelle sale individuate site presso il Palazzo dei Congressi sono subordinate al pagamento di speciali tariffe previste da specifica deliberazione di Giunta Comunale: tali corrispettivi sono dovuti a fronte della concessione della sala e degli allestimenti e servizi standard garantiti per la celebrazione del Matrimonio o Unione civile e per rimborsi spese e quote di incentivazione del personale in caso di eventuale celebrazione fuori dall'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile.

3. La celebrazione dei Matrimoni e la costituzione delle Unioni civili che si svolgeranno nelle strutture private esterne è regolata da specifica convenzione, con la previsione di speciali tariffe di rimborso spese e quote di incentivazione del personale individuate da specifica deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016 – 2018.

4. I corrispettivi dovuti dovranno essere versati al Comune anticipatamente all'uso della sala ed acquisiti al Bilancio Comunale per le successive destinazioni di spesa.

Art. 10 – Disposizioni finali – casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile (dall'art. 106 all'art. 116);
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni civili e la costituzione delle Unioni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2019.